



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI  
"M. FANNO"**

**DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E  
COMUNITARIO**

**CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA**

**PROVA FINALE**

**L'OBBLIGO DI VACCINAZIONE IN PERIODO PANDEMICO TRA  
DIRITTI COSTITUZIONALI E TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA**

**RELATORE:**

**CH.MO/A PROF./SSA GIUSEPPE BERGONZINI**

**LAUREANDO/A: ALESSANDRO DANZO**

**MATRICOLA N. 2002685**

**ANNO ACCADEMICO 2022 – 2023**

Dichiaro di aver preso visione del “Regolamento antiplagio” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione ‘Riferimenti bibliografici’.

*I hereby declare that I have read and understood the “Anti-plagiarism rules and regulations” approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section ‘References’.*

Firma (signature) .... Alessandro Deuzo



## **L'OBBLIGO DI VACCINAZIONE IN PERIODO PANDEMICO TRA DIRITTI COSTITUZIONALI E TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA**

**Sommario:** Introduzione. – 1. Quadro generale: l'emergenza sanitaria e le prime risposte giuridiche. – 1.1. L'incidenza della pandemia. – 1.2. Il controverso sistema dei d.p.c.m. e il problema della riserva di legge. – 1.3. Il decreto legge n. 44/2021. – 2. L'art. 32 Cost. e le due “facce” del diritto alla salute. – 2.1. Argomenti a favore dell'obbligatorietà del vaccino: la “ragione di scienza” ed il principio solidaristico. – 2.2. Argomenti contrari all'obbligatorietà del vaccino: il principio di autodeterminazione dei singoli. – 3. Le risposte della Corte costituzionale. 3.1. La questione degli eventi avversi. – 3.2. La sospensione dal lavoro senza retribuzione e assegno alimentare. – 3.3. L'inammissibilità della sentenza n. 16. – Conclusioni. – Bibliografia.

## **Introduzione**

L'emergenza da Covid-19 e l'obbligo vaccinale come forma di risposta ad essa hanno messo a dura prova gli ordinamenti costituzionali moderni, costringendoli a compiere delle "scelte tragiche" per salvaguardare esigenze ed interessi talvolta contrapposti.

Lo scopo che questo elaborato si propone è quello di offrire una panoramica sulle ripercussioni giuridiche derivanti dall'emergenza pandemica, in tema di bilanciamento di diritti e doveri costituzionali, legittimità costituzionale dell'imposizione di un obbligo vaccinale, ragionevolezza e proporzionalità della normativa emergenziale.

Per fare questo si è ritenuto opportuno iniziare con un *excursus* sulle modalità legislative adottate nella fase iniziale della pandemia, mettendo in luce le criticità emerse con riguardo al sistema dei d.p.c.m. e al decreto legge n. 44/2021.

Si sono analizzate le posizioni e argomentazioni a favore e contro una misura come quella del trattamento sanitario obbligatorio, a partire e con riferimento ai principi costituzionali, evidenziando i diritti e gli interessi che entrano in gioco, e facendo costante richiamo alla dottrina e alla giurisprudenza costituzionale finora emersa in materia.

Infine, si è valutata la recente posizione assunta dalla Corte costituzionale chiamata a giudicare sulla legittimità delle misure adottate dalla normativa emergenziale, mettendo in luce gli aspetti condivisibili e non delle decisioni del Giudice delle leggi.

## **1. Quadro generale: l'emergenza sanitaria e le prime risposte giuridiche**

### **1.1. L'incidenza della pandemia**

L'epidemia da Covid-19 è stata sicuramente l'evento più inaspettato e dirompente del terzo decennio del XXI secolo.

Apparentemente una semplice manifestazione di virus influenzale, si è tramutata nell'essere causa di lontananza, malattia, talvolta di morte.

Ha rappresentato inoltre un punto di svolta, un cambio di paradigma a livello sociale, economico, ed anche giuridico-normativo.

L'emergenza sanitaria ha costretto il nostro sistema di diritto pubblico e costituzionale a fare i conti con sé stesso, dimostrando non poche difficoltà nel garantire un equilibrato rapporto tra governo e parlamento, il rispetto della gerarchia delle fonti normative, e anzitutto, il bilanciamento dei diritti costituzionali che la pandemia *in primis*, e il subentrato obbligo di vaccinazione poi, hanno implicato.

Proprio l'attività di bilanciamento, in particolare, trova necessariamente in situazioni d'eccezione quali quella in oggetto una sua realizzazione da parte del legislatore, il quale opera così anche delle scelte politiche. Tali scelte non possono essere del tutto arbitrarie, anzi in alcuni casi dipendono fortemente dai risultati della scienza e della ricerca medica.

In più queste scelte, giacché di origine emergenziale, non possono che essere provvisorie: difatti la nostra Costituzione non prevede una chiara disciplina dello stato d'emergenza, che potrebbe essere utilizzata impropriamente per derogare o sospendere l'efficacia dei diritti fondamentali. Si limita piuttosto a delineare precisi strumenti normativi, quali quelli previsti all'art 77 Cost., a disposizione dell'Esecutivo per fronteggiare "*situazioni straordinarie di necessità ed urgenza*".

Dentro a questa cornice si sono sviluppati i decreti legge e i d.p.c.m. della pandemia, la cui natura giuridica è stata oggetto di molteplici argomentazioni.

### **1.2. Il controverso sistema dei d.p.c.m. e il problema della riserva di legge.**

Una delle fonti di discussione più rilevanti per quanto riguarda la gestione normativa dell'emergenza pandemica, è stata appunto l'utilizzo nuovo e prolungato dei cosiddetti "d.p.c.m.", i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Benché tendenzialmente applicativi dei decreti legge emanati dal governo durante la fase emergenziale, sono diventati nel corso del 2020 la fonte di diritto principale governante la convivenza civile.

La Corte costituzionale si è espressa sulla loro atipicità e legittimità, seppur in maniera parziale, con la sentenza numero 198/2021, originatasi dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di pace di Frosinone riguardante due decreti legge della prima fase emergenziale, il decreto legge 23 febbraio 2020, numero 6 ed il decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, e avente come parametri costituzionali gli artt. 76, 77 e 78 Cost.

I vizi riscontrati dal giudice *a quo* riguardano due fondamentali tematiche:

- i decreti legge avrebbero delegato «ad atti amministrativi, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la disciplina di nuovi illeciti, prima penali e, poi amministrativi»<sup>1</sup> conferendo in tal modo a questi atti una insolita «forza di legge» in contrasto con la gerarchia delle fonti normative e con la disciplina della delegazione normativa;
- l'impiego di decreti legge cornice e di d.p.c.m. attuativi avrebbe introdotto un nuovo «statuto normativo dell'emergenza», aggirando la disposizione costituzionale di cui all'art. 78 Cost. che prevederebbe la sospensione dei diritti fondamentali tramite atti governativi solo e unicamente nell'occasione di uno stato di guerra.

Ulteriori problematicità evidenziate dalla dottrina in merito all'utilizzo dei d.p.c.m. sono la natura ambigua del potere del Presidente del Consiglio e la possibile violazione delle riserve di legge.

La Corte nel suo esame ha velocemente rigettato le questioni relative al d.l. n. 19/2020 dichiarando come «le disposizioni oggetto di censura non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri una funzione legislativa in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in violazione dell'art. 78 Cost., ma hanno ad esso attribuito unicamente il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati»<sup>2</sup>.

Ciò significa che, nella lettura del Giudice delle leggi, i d.p.c.m. non hanno rappresentato una nuova ed ulteriore fonte di diritto con contenuto normativo, ma si sarebbero limitati a dare attuazione ai principi contenuti nella fonte di rango primario, il decreto legge.

A supporto di tale tesi, la Corte ha richiamato l'assenza di una determinata clausola, precedentemente inserita nel d.l. n. 6/2020 ma tolta poi nel d.l. n. 19/2020, che conferiva al Presidente del Consiglio il potere di adottare “ulteriori misure” di contrasto alla pandemia, ovvero il potere di emanare nuove disposizioni a carattere normativo tramite d.p.c.m.

---

<sup>1</sup> Ord. 23 dicembre 2020, n. 27, in [G.U. 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 10 del 10 marzo 2021](#), 83.

<sup>2</sup> Corte cost., 23 settembre 2021, n. 198, punto 9 del Considerato in diritto.

Benché il d.l. n. 6/2020 sia stato escluso dall'esame della Corte per motivi di non rilevanza, si può ben dedurre un giudizio di illegittimità costituzionale di una clausola del genere, che accentrerebbe il potere normativo in mano all'Esecutivo, marginalizzando l'organo parlamentare.

Secondo l'opinione della Corte, l'utilizzo dei d.p.c.m. sarebbe giustificato da ulteriori disposizioni contenute nel d.l. n. 19/2020, quali: «quella che ha imposto, nell'adozione dei d.p.c.m., il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità nella scelta delle misure da attuare e ha rimandato, per i profili tecnici della decisione, alle valutazioni del Comitato tecnico-scientifico; quella che ha fissato una durata massima di efficacia delle misure limitative; quella, infine, che ha coinvolto il Parlamento, prevedendo l'illustrazione preventiva alle Camere del contenuto dei d.p.c.m»<sup>3</sup>.

Dunque, l'utilizzo della catena decreti legge e d.p.c.m. appare del tutto legittimo agli occhi della Corte.

Tuttavia, non poche sono state le critiche a tale decisione: *in primis*, si ritiene che la tipizzazione delle limitazioni disposte nei d.p.c.m., in ottemperanza ai decreti legge di riferimento, sia stata troppo generica, tanto da andare a formulare misure di contenimento della diffusione del virus che ricomprendevano una sfera troppo ampia di attività economiche e sociali. In tal modo, si fa notare, si è giunti ad una «pressoché illimitata potenziale negazione temporanea di moltissime libertà sociali e politiche»<sup>4</sup>.

Inoltre, sembra essere chiaramente scorretto che restrizioni di tale portata possano essere demandate da fonti primarie a fonti secondarie e/o atti amministrativi, se si considera la riserva di legge per tali situazioni giuridiche come assoluta. Si deduce qui quasi una contraddizione della Corte stessa: quando la Corte afferma che nel disporre dei d.p.c.m. lo Stato non ha esercitato una potestà legislativa, ma puramente discrezionale mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati, scredita la *ratio* della riserva di legge (assoluta) stessa, per cui quel tale ambito materiale coperto da riserva di legge dovrebbe essere regolato unicamente dalla legge, e dunque l'azione amministrativa dovrebbe essere resa minima, se non nulla.

Infine, la dottrina ha giustamente mosso ulteriori critiche nei confronti del ricorso spropositato alle valutazioni del Comitato tecnico-scientifico, il cui parere non era vincolante e neppure obbligatorio, e alla loro trasformazione nella «motivazione giuridica che giustifica le numerose limitazioni alle libertà fondamentali dei cittadini»<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> M. VITTORI, *I decreti-legge e i d.p.c.m. dell'emergenza sanitaria tra riserva di legge, tipizzazione del contenuto dei provvedimenti e bilanciamento dei diritti (riflessioni non ancora desuete a margine di Corte costituzionale sent. n. 198/2021)*, in [Consulta Online](#), 3/2022, 1350.

<sup>4</sup> U. DE SIERVO, *Emergenza Covid e sistema delle fonti: prime impressioni*, in [osservatoriosullefonti.it](#), Fascicolo speciale/2020, 302.

<sup>5</sup> M. BALDARI, *Potere e incertezza scientifica ai tempi del Covid-19*, in [journalsuniurb.it](#), 2/2020, 368.

### 1.3. Il decreto legge n. 44/2021

Un primo passo verso l'argomento centrale di questo elaborato è rappresentato dal d.l. n. 44/2021, con il quale il legislatore ha introdotto un primo obbligo vaccinale per la prevenzione dall'infezione da SARS-CoV-2. In particolare, l'obbligo era rivolto a determinate categorie di lavoratori, quali gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Le motivazioni che il legislatore apporta sono, puntualmente riscontrabili all'art. 4 comma 1: la preservazione e la tutela della salute pubblica ed il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.

Aggiunge poi che la vaccinazione rappresenta «*requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati*»<sup>6</sup>. Ciò significa che vengono esentati dal lavoro quegli operatori non sottoposti alla vaccinazione.

È opportuno però distinguere: originariamente, il d.l. n. 44/2021 stabiliva che le organizzazioni sanitarie sospendessero dal servizio solo quei lavoratori non vaccinati per scelta, garantendo invece al personale non vaccinato per motivi di accertato pericolo per la propria salute la possibilità del cosiddetto *repêchage*. Tale tecnica consiste nella riassegnazione del lavoratore non vaccinato a mansioni, anche inferiori, che però limitano i contatti interpersonali e non esponano il lavoratore stesso e gli altri al rischio di diffusione del contagio.

Tuttavia, il decreto legge in esame non prevedeva il *repêchage* per gli operatori sanitari della prima categoria sopra nominata (e poi, per tutti gli "addetti ai lavori", nonché alle altre categorie di lavoratori cui è stato successivamente esteso l'obbligo di vaccinazione), e per di più, ai sensi dell'art. 4 comma 8, non dava riconoscimento alla retribuzione, né tantomeno all'erogazione dell'assegno alimentare.

Questa incongruenza del legislatore ha sollevato varie riflessioni da parte di taluni giuristi. Si conviene che la mancata vaccinazione produce effetti sanzionatori che colpiscono il cuore della Costituzione: la libertà personale, la parità di trattamento dei cittadini, e anzitutto il lavoro, con il particolare nesso lavoro-dignità, esplicitato e fatto salvo specificatamente negli artt. 1, 4, 35, 36 e ss. Cost.<sup>7</sup>

Tutte queste questioni, rimesse recentemente al Giudice delle leggi, hanno trovato una rapida, per non dire troppo sintetica, risoluzione nella cosiddetta manifesta infondatezza.

Secondo la Corte, chiamata dal Tribunale di Brescia e da altri giudici *a quibus* a giudicare sulla conformità a Costituzione del d.l. n. 44/2021, con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione

---

<sup>6</sup> Art. 4, comma 1 d.l. 1 aprile 2021, n. 44.

<sup>7</sup> A tal proposito si veda l'intervento della prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni dell'Università di Firenze al convegno "Gli obblighi di vaccinazione davanti alla Corte costituzionale", reperibile all'indirizzo <https://www.radioradicale.it/scheda/692576/gli-obblighi-di-vaccinazione-davanti-alla-corte-costituzionale>.

e a quelli precedentemente menzionati, «proprio dalla natura intrinsecamente autonoma della determinazione di non vaccinarsi, e quindi, di non svolgere la prestazione lavorativa, discenderebbe la ragionevolezza della scelta normativa di escludere il diritto alla corresponsione di qualsiasi forma di “retribuzione”, anche *sub specie* di assegno alimentare, per coloro che «volontariamente» si sottraggono all’obbligo vaccinale»<sup>8</sup>. La questione viene paragonata all’adempimento di un sinallagma contrattuale, che pone il lavoratore non vaccinato di fronte ad un bivio: perdita della propria, molto spesso unica, fonte di sostentamento economica o perdita della possibilità di scelta libera e legittima.

Inoltre, nella sentenza si afferma che «si chiederebbe, ancora, a questa Corte di prevedere altrimenti, a fronte della sospensione dal servizio per inottemperanza all’obbligo vaccinale, la corresponsione di un emolumento (assegno alimentare) non previsto da alcuna disposizione in materia»<sup>9</sup>. Con questa affermazione la Corte esprime l’impossibilità di giudicare in materia di assegno alimentare, non essendo disciplinato da legge per quella particolare fattispecie. Ed è proprio questo il problema riscontrato da una parte della dottrina: «La sua incostituzionalità [del decreto], cioè, riposerebbe nel non aver garantito la legittimità e libertà di quella scelta da parte del lavoratore prevedendo, a carico dello Stato, l’obbligo di provvedere a tutelare economicamente il lavoratore affinché potesse effettuare la scelta stessa in maniera “libera”»<sup>10</sup>. Tuttavia, è invero non discutibile che la compressione della libertà di scelta del singolo non può essere predeterminata dal legislatore in maniera indiscriminata, tanto è vero che la dottrina costituzionalistica ha da tempo identificato i limiti e le condizioni cui i TSO (trattamenti sanitari obbligatori) devono attenersi, quali il principio di proporzionalità per cui il sacrificio imposto debba essere il minimo, il diritto all’indennizzo in caso di danno eventualmente subito etc.

In conclusione, si può affermare che lo scopo della norma, oltre alla generale prevenzione dal contagio e tutela della salute pubblica, è stato quello di persuadere chi non intendeva vaccinarsi: obiettivo comunque raggiunto in quanto, qualora ci sia una pronuncia di incostituzionalità retroattiva della norma, il piano vaccinale sarà, come in effetti è, già stato completato.

---

<sup>8</sup> Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 15, punto 1.3 del Ritenuto in fatto.

<sup>9</sup> Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 15, punto 3.4 del Ritenuto in fatto.

<sup>10</sup> G. VECCHIO, *Riflessioni sulla sospensione della retribuzione a favore dei lavoratori obiettori dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 14 e 15 del 2023*, in [Dirittifondamentali.it](https://www.dirittifondamentali.it), 1/2023, 433.

## **2. L'articolo 32 Cost. e le due "facce" del diritto alla salute**

### **2.1. Argomenti a favore dell'obbligatorietà del vaccino: la "ragione di scienza" ed il principio solidaristico**

Con il d.l. n. 44/2021, come è stato detto, il legislatore ha introdotto l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, dapprima per determinate e ristrette categorie di soggetti, quali quelle richiamate nel decreto, per poi estenderlo al resto della comunità, secondo una logica di ripartizione per categorie.

La decisione di obbligatorietà nasce ovviamente in primo luogo per una ragione di tipo scientifico: il confronto tra i benefici che il vaccino avrebbe apportato sulla salute del singolo, in termini di riduzione del rischio di contrarre la malattia e/o svilupparla in forme gravi, e sulla salute pubblica, in termini di riduzione generale dei contagi e quindi anche di pressione sulle strutture ospedaliere e sanitarie, ed i rischi, tra cui gli eventi avversi, in generale di lieve entità ed in ogni caso indennizzabili secondo la legge.

È quindi la cosiddetta *evidence-based medicine* (l'insieme delle evidenze mediche sperimentali e l'avanzamento nella ricerca medica) che risulta essere la base della ragionevolezza delle scelte che vengono effettuate. Non a caso lo stesso Giudice delle leggi lo afferma nella sentenza n. 5/2018: i TSO devono essere determinati «alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte [...], e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia»<sup>11</sup>.

Risulta fondamentale nonché decisivo l'aggiornamento dei dati scientifici, la loro costante osservazione e monitoraggio, in modo tale che le misure di risposta siano coerenti e ragionevoli. Queste pratiche, assieme alle raccomandazioni delle istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali (EMA, AIFA, ISS, OMS), costituiscono quella che alcuni chiamano "ragione di scienza", che dunque legittima dal punto di vista scientifico l'imposizione di un trattamento sanitario.

Posto che il vaccino contro il SARS-CoV-2 apporti teoricamente e attendibilmente dei benefici al singolo così come alla comunità, il nocciolo della questione diventa la modalità con cui la politica italiana ha scelto di proporre tale trattamento al pubblico, ovvero l'obbligo, dapprima ristretto e poi gradualmente generalizzato, tenendo conto in primo luogo dell'esigenza dei

---

<sup>11</sup> Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 5, punto 8.2.1 del Considerato in diritto.

soggetti maggiormente a rischio, ma anche, dall'altro canto, «della non completa adesione allo stesso nell'ambito delle categorie interessate»<sup>12</sup>.

La legge italiana prevede esplicitamente, all'articolo 32 Cost., la possibilità per il legislatore di introdurre delle profilassi obbligatorie contro determinate malattie infettive o contagiose. Tuttavia, è necessario che il trattamento reso obbligatorio sia «diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale»<sup>13</sup>.

La *ratio* della forma dell'obbligo è quindi il cosiddetto principio solidaristico già sancito in parte all'art. 2 Cost e richiamato all'art. 32 Cost. La necessità di tutela della salute collettiva giustifica costituzionalmente la compressione dell'autodeterminazione del singolo (ovviamente nel rispetto delle garanzie previste all'art. 32 Cost., comma 2).

Il conflitto che si ravvisa è quello tra la tutela del bene-salute in termini collettivi e la tutela del bene-salute in termini soggettivi (inteso come libertà di cura e riflesso del principio liberale dell'*habeas corpus*), e quindi tra l'art. 32 Cost, commi 1 e 2 da un lato, e il connubio fra gli artt. 32 e 13 Cost. dall'altro.

Di qui i seguenti interrogativi: è legittimo e ragionevole sopprimere il diritto alla libertà di salute e di cura, uno dei fondamenti dell'approccio personalista della nostra stessa Costituzione, in nome degli altri? È ed è stato un bilanciamento equo?

In realtà, la libertà di cura e salute è sì un riflesso del fondamento personalista, ma non deve essere inteso come autodeterminazione pura, bensì come equilibrio relazionale tra lo sviluppo della personalità individuale e l'aspetto relazionale dell'inserimento del singolo nella collettività, che richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà<sup>14</sup>.

Infatti «il diritto alla salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri»<sup>15</sup>. E la giurisprudenza costituzionale è concorde nel riconoscere questa stretta connessione tra la salute del singolo e quella della comunità, non potendosi immaginare un completo isolamento dell'una dall'altra: ecco che la comunità non

---

<sup>12</sup> Corte cost., 9 febbraio 2023, n.15, punto 10.3.1 del Considerato in diritto.

<sup>13</sup> Corte cost., 27 giugno 1990, n. 307, punto 2 del Considerato in diritto.

<sup>14</sup> A tal proposito si veda l'intervento del prof. Federico Pizzetti dell'Università degli Studi di Milano al convegno "Gli obblighi di vaccinazione davanti alla Corte costituzionale".

<sup>15</sup> A. DE MATTEIS, *Le attese sentenze della Corte costituzionale del 9 febbraio sull'obbligo di vaccino*, in [LavoroDirittiEuropa](#), 1/2023, 10.

può che trarre vantaggio dall'adempimento di un trattamento sanitario imposto (come quello di vaccinazione) del singolo<sup>16</sup>.

La dottrina, d'altronde, «a muovere dal dato testuale dell'art. 32 Cost., che peraltro qualifica la salute prima come fondamentale diritto dell'individuo e poi come interesse della collettività, ha ricavato che ove si versi in circostanze ordinarie prevarrà la prima situazione, mentre sarà data precedenza alla seconda eccezionalmente»<sup>17</sup>

Proprio in considerazione del necessario bilanciamento tra questi valori costituzionali, la scelta discrezionale del legislatore di introdurre un obbligo graduale piuttosto che una semplice raccomandazione non può che ritenersi legittima se si considera il contesto epidemiologico altamente emergenziale in cui l'Italia si trovava, la necessità di raggiungere la massima copertura vaccinale possibile e di proteggere la peculiare situazione dei soggetti maggiormente esposti al contagio.

L'approdo a misure di natura obbligatoria, che dovrebbe sempre (auspicabilmente) seguire un tentativo di natura raccomandatoria, che privilegia, fin quanto possibile, la volontarietà del trattamento, risulta quindi quasi necessario quando lo strumento della persuasione e l'appello allo spirito di autoconservazione dei singoli diventano insufficienti sul piano dell'efficacia.<sup>18</sup>

A titolo esemplificativo si vuole ricordare che non è la prima volta che la normativa italiana prevede delle profilassi obbligatorie: con il d.l. n. 73 del 2017, convertito nella legge n. 119 del 2017, è stato introdotto, per i minori d'età tra gli zero e i sedici anni, l'obbligo vaccinale per malattie come la poliomielite, il tetano, l'epatite B, il morbillo, tutte malattie infettive a rischio epidemico, come anche il Covid-19. Sempre nella suddetta normativa, sono poi ribaditi ancora una volta l'attenzione e l'affidamento che il legislatore deve porre nei confronti dell'evolversi delle conoscenze medico-scientifiche, parametro oggettivo per l'implementazione delle scelte normative.

In conclusione ci si rifà ad altri due *exempla* della giurisprudenza costituzionale.

Il primo muove da una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 268 del 2017, e prosegue un percorso giurisprudenziale iniziato dalle antecedenti sentenze n. 27 del 1998 e n. 423 del 2000 in materia di indennizzo a seguito di menomazioni e danni da vaccinazione obbligatoria. La suddetta sentenza valuta ed infine dichiara illegittimo l'art. 1 della legge n. 210 del 1992 (*Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.*) nella parte

---

<sup>16</sup> Intervento della prof.ssa Benedetta Liberali, *il Forum: Sulla vaccinazione in tempo di Covid-19*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), Fascicolo n. 2/2021, 274.

<sup>17</sup> F. GRANDI, *L'art. 32 nella pandemia: sbilanciamento di un diritto o "recrudescenza" di un dovere?*, in [Costituzionalismo.it](#), 1/2021, 113.

<sup>18</sup> Si rimanda a Corte cost., n. 5/2018 punti 8.2.3 e 8.2.4 del Considerato in diritto.

in cui non prevede il diritto di indennizzo in favore di coloro che si sono sottoposti a vaccino antinfluenzale (trattamento raccomandato, ma non obbligatorio), prevedendolo invece solamente per le vaccinazioni obbligatorie. La Corte, in particolare, muove dalla considerazione che «La ragione determinante del diritto all'indennizzo non deriva dall'essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, in quanto tale; essa risiede piuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell'interesse della collettività»<sup>19</sup>.

Dunque in entrambi i casi, sia esso quello dell'obbligo o quello della raccomandazione, seppur le due misure siano ontologicamente opposte (andando infatti ad incidere in maniera diversa sul principio di autodeterminazione del singolo) l'obiettivo è comune: tutelare il diritto alla salute (individuale *in primis*), ma anche quello degli altri, essendo la salvaguardia della salute un interesse di tipo comune. Quindi, a maggior ragione, la misura indennitaria si porrebbe come collante tra le due “facce” del diritto alla salute, rafforzando il patto di solidarietà tra individuo e collettività.

La seconda vicenda che si vuole prendere in esame è il famoso “*caso Ilva di Taranto*”, che presenta dei punti di raffronto con l'emergenza Covid-19.

Il caso risale al 2012, quando il polo siderurgico di Taranto (uno dei maggiori in Europa per la lavorazione dell'acciaio) venne chiuso e i suoi dirigenti arrestati, a causa dei gravi danni arrecati all'ambiente e alla salute dei suoi lavoratori. Da allora è iniziato un lungo *iter* giuridico per evitare la chiusura dell'azienda e la perdita del lavoro di migliaia di persone<sup>20</sup>.

La questione è stata rimessa al Giudice delle leggi per valutare la legittimità della continuazione dell'esercizio d'attività d'impresa (e dunque la salvaguardia dell'attività economico-patrimoniale) rispetto al diritto alla salute e ad un ambiente di lavoro salubre dei lavoratori. Chiarisce la Corte: «La ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso. Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in

---

<sup>19</sup> Corte cost., 22 novembre 2017, n. 268, punto 6 del Considerato in diritto.

<sup>20</sup> Si rimanda a L. MELISSARI, *Il caso Ilva di Taranto: un riassunto della vicenda*, reperibile all'indirizzo <https://www.tpi.it/news/ilva-taranto-caso-riassunto-20180906160245/>

potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.»<sup>21</sup>

Con ciò la Corte nega il carattere preminente del diritto alla salute (definito come «fondamentale» nel testo dell'art. 32 Cost.) rispetto a tutti gli altri diritti della persona, consentendo però che questi vengano limitati in base ad una politica di bilanciamento operata dal legislatore – secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza – specialmente in situazioni emergenziali.

Per questo motivo il caso Ilva si configura come un precedente giuridico minore del Covid-19, dove, in occasione di situazioni d'emergenza, e per motivi di necessità di tutela della *salus rei publicae*, si consente «l'apparente “Eclissi” delle libertà costituzionali di fronte alla prevalenza di un “diritto speciale” dell'emergenza».<sup>22</sup>

La prevalenza del diritto alla salute, in situazioni come quelle in oggetto, «sembra superare di slancio quelle concezioni liberal-garantiste dei diritti che li rappresentavano come mere posizioni di difesa nei confronti del potere statale [...] dando luogo ad una Costituzione non concepibile in “astratto”, storica, “concettualizzata” ma dinamica e funzionalizzata alla società civile nel suo farsi della sua originaria definizione»<sup>23</sup>.

## **2.2. Argomenti contrari all'obbligatorietà del vaccino: il principio di autodeterminazione dei singoli**

Se dal lato delle argomentazioni a favore dell'obbligo vaccinale ci sembra essere una prevalente uniformità di pensiero, soprattutto a livello istituzionale, non si può dire lo stesso delle opposizioni all'obbligo, sollevate da giuristi e costituzionalisti, ma anche maturate dalla stessa opinione pubblica, riguardo diversi profili di criticità.

Primo tra questi, la violazione del principio di libertà di salute, cura e autodeterminazione ex art. 32 Cost. Si osservi che il diritto alla salute è da intendersi sia come «“diritto di libertà”, diritto dell'individuo a che terzi si astengano da comportamenti pregiudizievoli per la sua salute e il diritto di rifiutare le cure (quindi una pretesa negativa), ma anche come “diritto sociale-prestazionale”, quindi come diritto dell'individuo alla predisposizione da parte della

---

<sup>21</sup> Corte cost., 15 maggio 2013, n. 85, punto 9 del Considerato in diritto.

<sup>22</sup> G. SORICELLI, *Il caso Ilva di Taranto e l'emergenza Covid-19 nell'ambiguità del bilanciamento dei diritti fondamentali*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2/2022, 58.

<sup>23</sup> G. SORICELLI, *Il caso Ilva di Taranto e l'emergenza Covid-19 nell'ambiguità del bilanciamento dei diritti fondamentali*, cit., 65.

Repubblica di strutture e mezzi terapeutici necessari per la cura della salute (pretesa positiva)»<sup>24</sup>. Non a caso esso viene definito dal Costituente come diritto “fondamentale”. La *ratio* di questo attributo è collegata sia al valore assoluto ed *erga omnes* che il Costituente dà alla buona salute – e quindi interpretativamente alla vita – nella sua sfera individuale e collettiva, sia al fondamento personalista della stessa Costituzione: il poter scegliere come e quando curarsi, il poter disporre del proprio corpo, nascono dall’oppressione della persona e di tali libertà tipica del periodo fascista, e si connaturano in quella che è la dignità umana. Ne deriva che l’adempimento di un trattamento sanitario per obbligo e non per scelta volontaria risulterebbe come una irragionevole inversione di rotta, una retrocessione: privare il singolo di una scelta sanitaria libera equivarrebbe a negargli parte della sua libertà individuale, garantita dagli artt. 2 e 13 Cost., pilastri inviolabili dell’ordinamento, e sottrargli quindi la “dignità”, valore che per alcuni verrebbe concettualmente ancora prima della salute.

La violazione della “dignità umana” viene evocata anche con riguardo alla sospensione per i non vaccinati dalla fruizione dei servizi pubblici, e quindi alla graduale esclusione dalla vita sociale. Con il d.l. n. 52 del 2021 (*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.*), è stata introdotta la certificazione verde Covid-19, attestante l’effettuata vaccinazione, la recente guarigione dalla malattia o l’esito negativo di un tampone. Il possesso del certificato era necessario per alcuni spostamenti e per lo svolgimento di un’ampia gamma di attività economiche e/o sociali. Si può ben ravvisare che il legislatore, pur garantendo apparentemente la possibilità al singolo di non vaccinarsi, lo stesse di fatto invogliando, costringendolo in caso di inadempimento a “comprarsi” diritti e libertà con i test.

Ancora più critica risulta la scelta del legislatore di introdurre con il d.l. n. 172 del 2021 il cosiddetto “*green pass rafforzato*” (ottenibile soltanto da vaccinazione o guarigione) per accedere o svolgere alcune attività, oltre a prevedere l’obbligo vaccinale per ulteriori categorie di soggetti (docenti di scuole ed università, militari, forze di polizia) e successivamente per tutti i lavoratori pubblici e privati *over-50*. Scelta che appare molto discutibile considerando la maggior idoneità al tracciamento della positività al virus dei test antigenici o molecolari effettuati con una certa frequenza piuttosto che di un vaccino non totalmente immunizzante.

Lungi dal dilungarsi in questa sede sulle differenze medico-scientifiche tra test e vaccinazione, è evidente il tentativo della suddetta normativa di persuadere chi non si era ancora sottoposto a vaccinazione a vaccinarsi, sfruttando a proprio favore anche l’onere economico dei test.

---

<sup>24</sup> A.A. NEGRONI, *Articolo 32 della Costituzione e superamento delle vaccinazioni obbligatorie*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 2/2020, 797-798.

È pur vero che la sospensione di diritti e libertà con questa misura diventa molto pesante: entrare in un ristorante, pernottare in un albergo, salire sui mezzi pubblici, accedere al lavoro diventano situazioni che esigono l'adempimento di un "sacrificio" chiesto al singolo per tutelare gli altri<sup>25</sup>. Sebbene ampia giurisprudenza costituzionale affermi che al singolo non sia imposto nessun sacrificio («il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo [...] non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri»<sup>26</sup> e che «nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri»<sup>27</sup>), la realtà dei fatti ha invece costretto il non vaccinato ad "immolarsi" all'obbligo vaccinale, talvolta sacrificando i motivi personali – qualsiasi essi siano – alla base delle proprie scelte, con grave pregiudizio dei propri diritti (come addirittura nel caso della sospensione del rapporto di lavoro, della propria retribuzione).

La situazione che si genererebbe – e che di fatto, come molti ravvisano, si è generata – è quella di una spregiudicata discriminazione in violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e, a livello europeo, all'art. 3 della Carta di Nizza. Coloro che si sottopongono alla vaccinazione possono accedere ed usufruire dei servizi pubblici, possono recarsi a lavoro, possono "godere dei propri diritti". Ai non vaccinati invece tutto questo è precluso per mancanza del requisito vaccinale (che non implica, come affermato dalle stesse autorità, l'essere immuni dal contagio).

Il legislatore si rifà al principio e ai doveri di solidarietà per legittimare il sacrificio della libertà dell'individuo, ma parte della dottrina è concorde nel ritenere che «Dal principio di solidarietà non si possono far discendere dei doveri giuridici nell'ambito della salute. [...] Ammettere il contrario legittimerebbe, nelle ipotesi più estreme, l'intervento dell'autorità nella sfera della salute e dell'integrità psico-fisica degli individui»<sup>28</sup>. Il dovere di solidarietà è contemplato dalla nostra Costituzione come forma di garanzia dei diritti dei consociati; diritti e doveri nascono infatti gli uni dagli altri, ed insieme sostanziano la dignità delle persone. Tuttavia, «clausole aperte o interpretazioni estensive hanno ragione di essere applicate solo a favore dei diritti e non dei doveri e del tutto inaccettabile è la tesi che vi sia un 'principio di solidarietà' da cui possano scaturire altri doveri non enumerati»<sup>29</sup>.

Ulteriore profilo di problematicità emerge, ancor prima dell'imposizione obbligatoria, dalla novità del vaccino e dalla sua indeterminatezza. Si conviene che la profilassi vaccinale, come

---

<sup>25</sup> A tal proposito si veda l'intervento della prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni al convegno "*Gli obblighi di vaccinazione davanti alla Corte costituzionale*".

<sup>26</sup> Corte cost., 27 giugno 1990, n. 307, punto 2 del Considerato in diritto.

<sup>27</sup> Corte cost., 15 aprile 1996, n. 118, punto 5 del Considerato in diritto.

<sup>28</sup> A.A. NEGRONI, *Articolo 32 della Costituzione e superamento delle vaccinazioni obbligatorie*, cit., 825.

<sup>29</sup> P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 68 e 107 ss.

mezzo farmacologico di prevenzione dall'aggressione di un agente infettivo, abbia bisogno di *step* procedurali – molto spesso di tempi lunghi – per essere testata ed infine convalidata dalle autorità scientifiche. Nello specifico caso del Covid-19, quella che ha destato sospetti è stata la simultaneità tra le fasi di sperimentazione e di immissione in commercio del vaccino: usualmente le due sono consequenziali (autorizzazione standard), a prova della correttezza e della sicurezza del farmaco, ma nel caso in questione l'Agenzia europea dei medicinali si è avvalsa dell'autorizzazione condizionata, conducendo le due fasi in parallelo, data l'impellenza della situazione pandemica.

Sulla questione si sono espressi sia il TAR Friuli-Venezia Giulia sia il Consiglio di Stato, chiarendo che una simile procedura è già stata utilizzata in tempi passati, anche al di fuori di situazioni emergenziali, e qualificando l'autorizzazione condizionata come uno strumento collaudato e sicuro, senza alcun impatto negativo sulla completezza e sulla qualità dell'*iter* di studio e ricerca. La "condizione" particolare che richiede questa autorizzazione è l'obbligo degli sviluppatori e produttori a procedere, anche e soprattutto durante la fase di immissione in commercio, alla raccolta dati e alla valutazione dei rischi-benefici. L'incompletezza iniziale dei dati relativi a sicurezza ed efficacia del farmaco non deriverebbe, a detta del Consiglio di Stato, dall'assente o parziale sperimentazione, ma dal fatto che determinate evidenze possono essere acquisite solo successivamente<sup>30</sup>.

Le argomentazioni del TAR e del Consiglio di Stato trovano riscontro nell'art. 4 del Regolamento (CE) 507/2006 della Commissione del 29 marzo 2006, che autorizza questa particolare procedura quando sono soddisfatti i seguenti requisiti: *a) il rapporto rischio-beneficio del medicinale è positivo; b) è probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici completi; c) il medicinale risponde ad esigenze mediche insoddisfatte; d) i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superano il rischio inerente al fatto che occorrono ancora dati supplementari.*

Se dal lato della validità scientifica e giuridica dell'autorizzazione condizionata non sembrano essere possibili confutazioni, l'opinione pubblica ha messo più volte in dubbio la dimensione della determinatezza temporale del trattamento. L'efficacia temporale del vaccino non è stata chiarita puntualmente dal legislatore, anzi è stata più volte corretta nel corso del tempo e con l'acquisizione di dati previsionali (si pensi che all'inizio alla prima dose di vaccino era stata associata un'immunità di 1 anno, che poi è andata a scemare in 6 o 4 mesi), né tantomeno chiara

---

<sup>30</sup> Si rimanda ad A. CAODURO, *Autorizzazione all'immissione in commercio condizionata e vaccinazione Covid-19 (nota a Cons. St., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045)*, reperibile all'indirizzo <https://www.giustiziasieme.it/it/diritto-e-processo-amministrativo/2048-autorizzazione-all-immissione-in-commercio-condizionata-e-vaccinazione-covid-19-nota-a-cons-st-sez-iii-20-ottobre-2021-n-7045-di-alice-cauduro?hitcount=0>.

è stata la determinatezza del vaccino con riguardo al numero di dosi da effettuare per avere una copertura vaccinale sufficiente, con il rischio che l'obbligo vaccinale potesse perdurare per tempi molto più lunghi. Questo non è da imputare alla negligenza del legislatore, ma alle conoscenze scientifiche parziali possedute al momento dell'immissione in commercio, che però hanno scoraggiato l'adesione alla campagna vaccinale.

L'adeguata informazione che dovrebbe sempre accompagnare un trattamento sanitario, perlopiù se questo risulta obbligatorio, fa da collegamento per l'analisi di un'altra ampia e controversa questione che è quella del "consenso informato".

Il modulo del consenso informato è necessario prima di procedere alla vaccinazione per due motivi. Esso si configura come un riflesso dei diritti fondamentali della persona, e più specificatamente come espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto, dal momento che in caso contrario sarebbe lesa illegittimamente la libertà terapeutica. In secondo luogo, la raccolta del consenso è utile «per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale destinata tra l'altro a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione»<sup>31</sup>, vale a dire per garantire la persona sottoposta a vaccinazione da eventuali controindicazioni al vaccino, come recentemente affermato dalla Corte.

Il consenso, considerato nella sua prima accezione, deve necessariamente essere libero: come è possibile dunque che la sottoscrizione del consenso informato sia libera, quando il trattamento risulta obbligatorio, e quindi effettuato a prescindere dalla volontarietà del singolo?

A questi interrogativi la Corte ha cercato di dare una risposta, seppur goffamente e in maniera abbastanza semplicistica, affermando che «L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge»<sup>32</sup>. Ma se è possibile una scelta iniziale tra vaccinarsi e non vaccinarsi, allora il trattamento non rientra più nella categoria giuridica dell'obbligo, quanto più in quella dell'onere. Tale qualificazione giuridica porterebbe però a delle conseguenze diametralmente opposte. Innanzitutto, l'onere non esige concettualmente e giuridicamente una sanzione, come invece fa l'obbligo. «La Corte stessa espressamente afferma che in questo caso non ci sono sanzioni. La sospensione dal lavoro, ad esempio, "non ha la natura e gli effetti di una sanzione»<sup>33</sup>. Nella realtà dei fatti però, la sospensione dal lavoro è apparsa a tutti gli effetti come una sanzione, e anche abbastanza pesante.

---

<sup>31</sup> Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 14, punto 16.1 del Considerato in diritto.

<sup>32</sup> Corte cost., n. 14/2023, punto 16.1 del Considerato in diritto.

<sup>33</sup> P. BECCHI, *Tre spunti di teoria generale del diritto sull' "obbligo" vaccinale*, in [Dirittifondamentali.it](https://www.dirittifondamentali.it), 1/2023, 421.

Ma se non c'è sanzione, e dunque non ci sono obblighi, allora non si rientra neppure nell'alveo dell'art. 32 Cost., e quindi conseguentemente verrebbero meno la giustificazione della tutela della salute pubblica e il principio solidaristico che avevano sorretto tutta la campagna vaccinale. Perdipiù, la situazione diventerebbe ancora più critica se si ammettesse che, in base ad un onere – e non ad un obbligo – si possano limitare i diritti e le libertà fondamentali.

È evidente che la qualificazione giuridica della profilassi vaccinale non sembra essere chiara nemmeno al legislatore e al Giudice delle leggi: nei decreti emergenziali e nelle sentenze della Corte si discorre in senso ampio di obbligo vaccinale; in certi passi delle sentenze però si fa indirettamente riferimento alla situazione giuridica dell'onere. Parte della dottrina ha rimandato “l'obbligo” vaccinale alla tecnica del *nudging*, della “spinta gentile”, vale a dire la messa in atto di una serie di meccanismi di comunicazione in grado di orientare il comportamento delle persone<sup>34</sup>.

Qualsiasi sia stata la connotazione giuridica dell'espedito utilizzato, l'obiettivo del legislatore era quello di arrivare alla massima copertura vaccinale possibile, pur sacrificando – forse sproporzionalmente – in nome della salute collettiva molti altri diritti del Testo costituzionale.

---

<sup>34</sup> Si rimanda a R.H. THALER, C.R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, Milano, 2009.

### 3. Le risposte della Corte costituzionale

L'atteso giudizio della Corte costituzionale sul tema dell'obbligo vaccinale si è concretizzato nelle recenti sentenze nn. 14, 15 e 16 dello scorso febbraio in risposta alle 11 ordinanze di rimessione chiamate all'udienza nel novembre 2022, e in larga parte riguardanti la stessa previsione di legge, il controverso d.l. n. 44/2021.

Le tre sentenze muovono sostanzialmente tutte nella stessa direzione, e giungono ad esiti, se non scontati, almeno abbastanza prevedibili.

#### 3.1. La questione degli eventi avversi

Andando con ordine cronologico, nella sentenza n. 14 il Giudice delle leggi esamina l'ordinanza con cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale:

- a) dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. 44/2021 nella parte in cui prevede l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per il personale sanitario e, per effetto dell'inadempimento di esso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione;
- b) dell'art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (*Norme in materia di consenso informato*), nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato per ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 Cost.

Nel merito della prima questione, il giudice *a quo* ravvisa l'incostituzionalità della legge impositiva dell'obbligo vaccinale nella carenza di una condizione per la sua compatibilità con l'art. 32 Cost. per cui esiste sufficiente evidenza scientifica che il trattamento non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, «*salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili*». Il Collegio rimettente segnala la quantità abbondante di eventi avversi, superiore alla «*media [...] degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni*»<sup>35</sup>, e quindi un'anomalia che sovrasta quelle conseguenze che appaiono normali e tollerabili.

La causa di questo viene riscontrata nel fallace sistema di raccolta dei dati, in ordine agli effetti collaterali – limitato, alla sola farmacovigilanza passiva – che condurrebbe a una sottostima (o

---

<sup>35</sup> Corte cost., n. 14/2023, punto 1.2.1 del Ritenuto in fatto.

comunque ad un'incertezza sull'entità) degli eventi avversi da vaccinazione, nella inadeguatezza del *triage* pre-vaccinale, carente del coinvolgimento del medico di base, e nell'assenza di previsione di esami di laboratorio quali accertamenti diagnostici da eseguire prima della vaccinazione.

La Corte si è espressa ritenendo non fondata la questione, oltre che a definirla inammissibile per difetti di motivazione.

Dalla lettura dei criteri per la limitazione dell'art. 32 si evince infatti che «il rischio (in sé) di insorgenza di un evento avverso, anche se grave, non implica, l'illegittimità costituzionale di un obbligo vaccinale, costituendo anzi tale evenienza titolo di indennizzabilità»<sup>36</sup>.

La Corte ribadisce che *in primis*, il legislatore deve tenere in considerazione l'incidenza a livello generale (e non specifico) che gli eventi avversi possono avere; in secondo luogo, questi ultimi, giacché tendenzialmente non prevedibili per un qualsiasi trattamento sanitario, non possono essere motivo ostativo per la somministrazione di un vaccino che ha generalmente dimostrato, alla luce dei dati scientifici ufficiali, apportare benefici sia alla collettività che al singolo.

A supporto della propria tesi e in continuità con la giurisprudenza costituzionale (sulla scia delle precedenti sentenze n. 307/1990, n. 118/1996, n. 268/2017 e n. 5/2018), il Giudice delle leggi richiama variegate tematiche. Tra queste, l'importanza della natura risarcitoria dell'indennizzo quale onere a carico della collettività per colui che subisce dei pregiudizi dalla vaccinazione, il principio di solidarietà "orizzontale" che lega i consociati, la validità dei dati medico-scientifici apportati dalle autorità preposte, il necessario temperamento tra diritto alla salute del singolo e il coesistente diritto alla salute della comunità. In ipotesi di conflitto tra queste due sfere del diritto alla salute, la legge impositiva dell'obbligo vaccinale deve compiere quelle che sono state denominate le "scelte tragiche" del diritto: deve altresì scegliere (non irragionevolmente) il male minore, imponendo in vista di un bene, anche una sofferenza.

La decisione della Corte di assolvere l'operato del legislatore si presta ad una serie di ragionamenti.

Innanzitutto, il concetto del rischio di evento avverso (situazione di potenziale pericolo), agli occhi del Giudice delle leggi, sembra valere relativamente: l'evento avverso, vale a dire, diventa degno di nota solo quando si manifesta concretamente (e quindi quando ormai lo stato di salute del singolo è alterato), e non nella sua sfera di potenzialità. Questo contraddirebbe teoricamente il principio di prevenzione che è connaturato nel diritto alla salute *ex art. 32 Cost.*, e che è valore cardine sul quale lo Stato ha fatto e fa perno per promuovere il benessere e anche le campagne vaccinali.

---

<sup>36</sup> Si rimanda a Corte cost., n. 14/2023, punto 5 del Considerato in diritto.

Sembra dunque che il cittadino sia sostanzialmente messo nella posizione di dover rischiare, avendo come unica certezza, in caso di danno o pregiudizio, l'erogazione di una qualche misura indennitaria (che in ogni caso non gli restituirebbe lo stato di salute iniziale). Il diritto che rimarrebbe in capo al singolo non sarebbe quello di poter scegliere, in base alle proprie motivazioni o anche paure, di sottoporsi a vaccinazione o no, ma unicamente di poter chiedere un risarcimento.

Inoltre, quella che il legislatore e anche la Corte sembrano trascurare è l'attenzione alle condizioni sanitarie personali, fondamentali per la qualificazione di un eventuale evento avverso come grave o "tollerabile". La soglia di tollerabilità, alla fine, è un parametro puramente soggettivo: ciò che è tollerabile per una persona può non esserlo per un'altra. La Corte ritiene degna di nota solo l'incidenza a livello generale. Questo è comprensibile, poiché è chiaro che in una situazione emergenziale così diffusa risulta impossibile adottare misure e soluzioni *ad hoc* che vadano a trattare il singolo caso specifico, ma si ravvisa che forse un contributo vantaggioso in questa direzione, in accordo alle questioni sollevate dal rimettente, avrebbe potuto configurarsi in un coinvolgimento maggiore dei medici di base (che godono di una maggiore conoscenza dei loro assistiti) e sull'anamnesi pre-vaccinale.

In merito al secondo gruppo di questioni, riguardanti il consenso informato *ex art. 1* della l. n. 219/2017, la non fondatezza viene giustificata in maniera sbrigativa dalla difesa dello Stato perché il modulo per il vaccino anti Covid rappresenterebbe una mera informativa, non rientrante nella categoria disciplinata dall'art. 1 della suddetta normativa. Il giudice *a quo* avrebbe cioè sbagliato ad interpretare le disposizioni censurate.

La qualificazione del consenso informato come mera informativa porta però alla contraddizione già accennata al paragrafo precedente. Oltre ad essere svalorizzata la *ratio* della sottoscrizione del consenso informato in sé – espressione della libertà di coscienza e, in ambito sanitario, presupposto della relazione contrattuale tra medico e paziente – si confonde anche la natura giuridica dell'obbligo vaccinale: è un obbligo, un onere, una forma di *nudging*?

### **3.2. La sospensione dal lavoro senza retribuzione e assegno alimentare**

La sentenza n. 15 è la più corposa e anche la più spinosa perché affronta la questione riguardante la ragionevolezza e la proporzionalità di una misura come la sospensione dal lavoro senza retribuzione per il personale sanitario non vaccinato.

Le tematiche portate al giudizio della Corte dai Tribunali di Brescia, Catania, Padova e dal TAR Lombardia possono essere così riassunte:

- a) disparità di trattamento tra soggetti con preclusioni mediche alla vaccinazione e soggetti che compiono la libera scelta di non vaccinarsi;
- b) mancata previsione della possibilità di *repêchage* e di assegno alimentare per il periodo di sospensione per il lavoratore dipendente che abbia volontariamente rifiutato il vaccino;
- c) mancata previsione, in alternativa all'obbligo di vaccino, di un obbligo di sottoporsi a test molecolare, a test antigenico da eseguire in laboratorio oppure a test antigenico rapido di ultima generazione.<sup>37</sup>

I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 3, 4, 32, e 35 Cost.

Tutte le questioni vengono rigettate, alcune per ragioni processuali, la maggior parte con estese motivazioni di merito alla base delle quali si colloca tutto il *corpus* giurisprudenziale precedente che viene qui richiamato.

Quanto alla prima questione, il Collegio rimettente ravvisa una doppia forma di discriminazione: tra i lavoratori che scelgono di non vaccinarsi e i lavoratori non vaccinati per motivi medici, dato che ai secondi viene comunque garantita la corresponsione dello stipendio nonostante la sospensione dell'attività lavorativa, mentre ciò non accade per i primi; e tra gli operatori del settore sanitario e il personale scolastico delle scuole, dal momento che, mentre per i primi è prescritta la sospensione immediata dell'attività lavorativa, per il personale educativo si prevede l'onere, in capo al dirigente scolastico, di affidare al lavoratore non vaccinato una mansione diversa e che comporti minori contatti interpersonali possibili, e solo nell'impossibilità di questa, la sospensione dal lavoro.<sup>38</sup>

La Corte giustifica la prima contestazione con una, a mio avviso, inappropriata motivazione. Si rifà al principio solidaristico, come se volesse beneficiare coloro per cui la vaccinazione è stata omessa o differita per motivi medici in quanto cittadini maggiormente propensi a rispettare i doveri di solidarietà che la Costituzione impone, e invece volesse punire i non vaccinati per scelta perché non adempienti a tali doveri.

Oltre che essere inappropriata, questa giustificazione è anche del tutto infondata: alla base delle due situazioni che si prospettano c'è comunque un soggetto non vaccinato. Che sia per scelta o che sia per motivi medici, il soggetto rimane comunque scoperto da vaccinazione, e quindi contagiabile e contagioso; dunque, non si capisce perché la legge dovrebbe trattarli in modo distinto.

---

<sup>37</sup>A. DE MATTEIS, *Le attese sentenze della Corte costituzionale del 9 febbraio sull'obbligo di vaccino*, cit., 1/2023, 6.

<sup>38</sup> Si veda a proposito quanto riportato da G. ALESSI, *Corte costituzionale – sent. 15/2023: legittimità dell'obbligo vaccinale, sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione per i lavoratori non vaccinati*, reperibile all'indirizzo [Biodiritto.org](https://www.biodiritto.org).

Invece, del tutto ragionevole e condivisibile risulta essere la motivazione che la Corte dà alla diversa disciplina adottata per il personale sanitario e quello educativo: la necessità di tutelare gli ospiti delle strutture sanitarie ed ospedaliere e la loro fragile condizione impone l'esigenza che il personale sanitario sia vaccinato e quindi più tutelato possibile (in un'ottica di bilanciamento tra il diritto dell'assistito a ricevere delle cure sane e prive di rischi e il diritto dell'assistente di poter scegliere se vaccinarsi o meno, è indiscutibile che, in ipotesi di conflitto, l'ago della bilancia penda a favore del primo).

Questa considerazione rimane condivisibile fin tanto che al personale dipendente in questione non si possa applicare la forma del *repêchage*. Qualora il lavoratore, sanitario o educativo che sia, possa invece essere adibito a mansioni inferiori o diverse che contemplano un minor – se non nullo – contatto interpersonale, non si capisce il motivo della sospensione dall'attività lavorativa e la simultanea non erogazione dello stipendio, se non quello di voler appositamente tenere lontano dal lavoro il non vaccinato.

Assieme alla non previsione della possibilità di ripescaggio, il d.l. n. 44/2021 esclude anche l'erogazione del cosiddetto “assegno alimentare” per i lavoratori sospesi, istituto previsto invece anche per altre fattispecie più gravi (soggetti sottoposti a procedimento penale o disciplinare).

Partendo dai presupposti, richiamati nella sentenza della Corte e che appaiono non contestabili, che la retribuzione o qualsiasi altro emolumento come l'assegno alimentare non possano mai essere messi a carico al datore di lavoro in assenza di prestazione lavorativa, e che l'istituto dell'assegno alimentare prevede che sia lo stesso datore di lavoro a scegliere liberamente di sospendere il lavoratore in attesa dell'esito del procedimento penale o disciplinare<sup>39</sup>, la decisione finale non appare però sufficientemente convincente.

La Consulta giudica infondati i dubbi riguardanti l'assenza del *repêchage* e dell'assegno alimentare per esigenze di tutela del datore di lavoro: non vuole che gli si addossi un onere ed un costo netto (cioè senza corrispettivo perché senza controprestazione del lavoratore) quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa non è oggettivo ma riflette una scelta personale del prestatore d'opera. In questo traspare anche una incoerenza di fondo: la Corte ribadisce la legittimità della scelta del lavoratore di non vaccinarsi, ma lo sanziona negandogli il lavoro e la misura dell'assegno alimentare nel caso in cui scegliesse effettivamente di non farlo.

La Corte non vuole creare ulteriori problemi organizzativi in capo al datore di lavoro, ma così facendo si sottrae al bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco (diritto al lavoro del non vaccinato, diritto alla salute di quest'ultimo e degli altri, diritto del datore del lavoro ad esigere

---

<sup>39</sup> G. VECCHIO, *Riflessioni sulla sospensione della retribuzione a favore dei lavoratori obiettori dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 14 e 15 del 2023*, cit., 1/2023, 431.

la prestazione) e fa prevalere in modo semplicistico tale esigenza organizzativa sul diritto al lavoro.

Altro passaggio contraddittorio in merito riguarda il richiamato principio di solidarietà. Il Giudice delle leggi lo evoca in più parti delle tre sentenze qui in esame come giustificazione dell'obbligo vaccinale e della conseguente sospensione dal lavoro. Ci si potrebbe legittimamente chiedere perché tale elemento, religiosamente evocato in precedenza, scompaia nell'ipotesi di corresponsione dell'assegno alimentare: proprio in osservazione del principio solidaristico, anzi, l'assegno alimentare avrebbe trovato la sua costituzionalità e tutte le ragioni di esistere come forma di sostentamento (minimo) al lavoratore sospeso, e quindi come forma di garanzia della dignità umana *ex artt. 1 e 36 Cost.*<sup>40</sup>.

Quanto al punto c), la Corte non si esprime nel dettaglio, ma si limita a ribadire l'efficacia dimostrata dal vaccino di ridurre la contagiosità del virus e l'aggravarsi della malattia in forme più acute e la necessità di salubrità per la continuità d'erogazione del servizio sanitario. L'unica motivazione apportata allo screditamento dei test riguarderebbe la consistente mole di lavoro a carico del SSN e la loro non adeguatezza a ridurre la velocità di contagio.

Una motivazione dunque senz'altro insufficiente e sviante la questione. La previsione di un test molecolare, un test antigenico da eseguire in laboratorio oppure un test antigenico rapido di ultima generazione in alternativa al vaccino avrebbe garantito, con eguale se non superiore adeguatezza previsionale a quest'ultimo, un buon temperamento tra la necessità di garantire un ambiente salubre e la libertà di scelta terapeutica (temperamento che avrebbe valorizzato la volontarietà del trattamento considerando l'onerosità economica dei test).

Questo a maggior ragione se si considera l'impossibilità di immunizzazione totale e certa del vaccino (che la Corte sottostima), da considerarsi meno preferibile rispetto all'esecuzione di un tampone che accerti l'effettiva non contagiosità del soggetto.

### **3.3. L'inammissibilità della sentenza n. 16**

La sentenza n. 16 è la più breve in quanto dichiara l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice *a quo* (TAR Lombardia) della questione sollevata.

Il TAR aveva sollevato dubbi concernenti la ragionevolezza e la proporzionalità di una norma come l'art. 4, comma 4 del d.l. n. 44 del 2021, che, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, estende la sospensione dall'esercizio della professione anche a prestazioni o mansioni che non implicano contatti personali o che non comportano, in qualsiasi altra forma,

---

<sup>40</sup> Si veda l'intervento della prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni al convegno "Gli obblighi di vaccinazione davanti alla Corte costituzionale".

il rischio di diffusione del Covid-19. In particolar modo, il giudice amministrativo rimettente contesta la ragionevolezza dell'esclusione della possibilità per il lavoratore autonomo che abbia volontariamente rifiutato il vaccino di organizzare il proprio lavoro con modalità alternative e sicure. Il *casus belli* infatti riguardava il ricorso di una psicologa che, inosservante dell'obbligo vaccinale, era stata sospesa dall'esercizio della sua professione.

La Corte appunto non entra nel merito della questione, come invece fa nelle sentenze n. 14 e 15, ma si limita a dichiarare implausibili le motivazioni del giudice, rimandando la questione all'Avvocatura dello Stato. Così facendo però preclude a sé stessa e anche a noi "spettatori" la valutazione della fondatezza delle questioni riguardanti i lavoratori autonomi, evincibili indirettamente dalle altre due sentenze.

La situazione dei lavoratori autonomi è diversa da quella dei dipendenti, sia nella natura e organizzazione del lavoro in sé, sia dal punto di vista della responsabilità organizzativa datoriale per quanto concerne la salute collettiva.

Eppure, la Corte equipara la posizione del professionista non vaccinato (esposto alla perdita non solo dei compensi, ma anche dell'avviamento professionale) alla posizione del lavoratore dipendente non vaccinato, e reputa imparagonabile la situazione di chi rifiuta di vaccinarsi rispetto a quella di chi non può farlo. Questo, alla luce di quello che si evince dalla sentenza n. 15, in quanto la maggiore protezione del diritto al lavoro di chi non ha potuto vaccinarsi rappresenta una misura solidaristica (posta, nel caso dei dipendenti, a carico del datore di lavoro) giustificata da una situazione oggettiva, indipendente dalla volontà del lavoratore interessato e alla sua disponibilità ad adempiere, a propria volta, a un dovere di solidarietà<sup>41</sup>.

Nuovamente, la solidarietà viene riservata solo unilateralmente a coloro che sono esentati dal vaccino per prescrizione medica, e scompare quando si tratta del diritto al lavoro, per di più autonomo, degli altri soggetti (che, si ribadisce, presentano la stessa situazione di vaccinazione non effettuata).

È quindi del tutto lecito domandarsi perché non sarebbe stato sufficiente limitare il divieto di prestazioni professionali a quelle sole che comportano contatti e rischi di contagi interpersonali. L'Avvocatura risponde che una tale scelta restrittiva rientra nella discrezionalità legislativa, in relazione alla situazione epidemiologica e vaccinale specifica del momento, consentendo a pieno regime la richiesta agli Ordini professionali di sospensione del professionista inadempiente.

Si può ben desumere che la giustificazione dell'operato del legislatore avviene per esigenze organizzative: introdurre la delimitazione patrocinata dal TAR avrebbe complicato l'attuazione

---

<sup>41</sup> Si rimanda a Corte cost., n. 15/2023, punti 13.7 e 14.5 del Considerato in diritto.

della normativa in questione, vale a dire avrebbe imposto ai competenti organi di vigilanza di accertare come in concreto fossero state organizzate le prestazioni in ipotesi svolte da professionisti non vaccinati. Avrebbe, in sostanza, appesantito e rallentato l'immediatezza e la capillarità nell'applicazione delle disposizioni<sup>42</sup>.

Una scelta di tale natura è molto opinabile: nuovamente, l'esigenza organizzativa viene fatta prevalere sul diritto al lavoro delle persone. La rapidità della norma viene fatta prevalere sulla sua effettiva qualità. E qui, l'interrogativo che ci si potrebbe porre è il seguente: è preferibile una norma rapida o una norma giusta?

È ovvio che la risposta cadrebbe tendenzialmente sulla seconda, anche se si trattasse di una situazione emergenziale. A cosa servono le norme se non a preservare la correttezza dei comportamenti e a sanzionare quelli sbagliati?

Ma su questo la Corte non si esprime, data la risoluzione della questione per motivi processuali. Tuttavia, non si esclude, anzi ci si augura, che la Corte possa intervenire anche nel merito della questione qualora sopravvenga una circostanza simile, in modo tale che possa soppesare meglio una scelta di tale valenza costituzionale.

---

<sup>42</sup> M. MASSA, *Dati scientifici e discrezionalità politica nella legislazione sugli obblighi vaccinali*, in [Corti Supreme e Salute](#), 1/2023, 7.

## Conclusioni

Le tre recenti pronunce con le quali la Corte si è espressa in tema di obbligo vaccinale e di conseguenze da sua inosservanza arricchiscono il *corpus* giurisprudenziale già esistente in materia, dimostrando affinità e coerenza con la scia etico-giuridica delineata.

Si parla di “scia etico-giuridica” «perché le sentenze non sono mai solo sentenze. Esse esprimono l’etica di un popolo»<sup>43</sup>, da dove esso viene e dove si dirige.

Il modello etico che va delineandosi negli ordinamenti costituzionali occidentali è un modello tendenzialmente di tipo non impositivo, che favorisce la volontarietà, la libera scelta, anche in ambito sanitario, ma che permette l’interferenza delle istituzioni pubbliche nella sfera del privato, limitandola, soltanto nel caso in cui ci possano essere ripercussioni a livello collettivo. Per questo il Giudice delle leggi ritiene l’operato del legislatore non irragionevole né tantomeno sproporzionato: la scelta di imporre un trattamento obbligatorio a carattere speciale trova accordo nell’esigenza di tutela della salute pubblica *ex art. 32 Cost.*, nel principio solidaristico che lega i consociati, nella necessità di continuità dei servizi essenziali.

L’imposizione dell’obbligo vaccinale si inserisce in uno spinoso ma doveroso contemperamento tra quelli che sono i diritti di libertà del singolo e la tutela collettiva, tra cosa è costituzionalmente legittimo ai sensi dell’art. 32 Cost. e cosa non lo è.

Le sentenze in esame risolvono alcuni dei dubbi creati nell’ordinamento costituzionale dalla normativa emergenziale e sollevati dai giudici rimettenti, ma è pur vero che ne lasciano anche di irrisolti. Questo perché, in realtà, il controllo del giudice costituzionale si limita alla (sola) verifica che il legislatore, nell’esercitare la propria discrezionalità politica, abbia agito «all’interno di un’area di attendibilità scientifica, alla luce delle migliori conoscenze raggiunte il quel momento storico, quali definite dalle autorità medico-scientifiche istituzionalmente preposte» (così la sentenza n. 14/2023).

Ne deriva che una dichiarazione d’incostituzionalità potrebbe pervenire unicamente dall’accertamento della manifesta erroneità o indeterminatezza dei dati a disposizione, tali da non consentire nessuna razionale applicazione normativa.

Con questi parametri il giudice costituzionale «si emancipa dunque da criteri più rigorosi per il sindacato sui limiti ai diritti fondamentali, quali, quello della causalità adeguata o della probabilità tra misure adottate ed effetto prodotto tracciando, così, una cornice flebile e, quasi,

---

<sup>43</sup> A. DE MATTEIS, *Le attese sentenze della Corte costituzionale del 9 febbraio sull’obbligo di vaccino*, cit., 1/2023, 2.

impalpabile entro cui, invece, avrebbe dovuto contenersi l'esercizio della discrezionalità legislativa»<sup>44</sup>

In ogni caso, il dibattito, se per alcuni si può ritenere concluso con il deposito delle sentenze del 9 febbraio, è in realtà ancora lontano dalla fine. La dottrina ha avuto modo in questi mesi, e lo farà ancora, di interrogarsi criticamente rispetto a questi ambiti, di esprimere il proprio parere e di sottolineare la possibile opportunità, in caso appunto di contrarietà, di proporre nuove questioni di legittimità costituzionale. Anzi, è importante che il dibattito su queste tematiche continui, non solo per fini strettamente giurisdizionali, ma anche per scopi divulgativi e dialettici.

---

<sup>44</sup> V. BALDINI, *L'emergenza sanitaria: tra stato di eccezione, trasformazione della costituzione e garanzie del pluralismo democratico. Aspetti problematici (e poco convincenti...)* della più recente giurisprudenza costituzionale, in [Dirittifondamentali.it](https://www.dirittifondamentali.it), 1/2023, 394.

## Bibliografia

M. BALDARI, *Potere e incertezza scientifica ai tempi del Covid-19*, in *Journalsuniurb.it* [online], 2/2020. Disponibile in: <https://journals.uniurb.it/index.php/pea/article/view/2316>

V. BALDINI, *L'emergenza sanitaria: tra stato di eccezione, trasformazione della costituzione e garanzie del pluralismo democratico. Aspetti problematici (e poco convincenti...) della più recente giurisprudenza costituzionale*, in *Dirittifondamentali.it* [online], 1/2023. Disponibile in: <file:///C:/Users/Utente/Downloads/V.-Baldini-L%E2%80%99EMERGENZA-SANITARIA-TRA-STATO-DI-ECCEZIONE-TRASFORMAZIONE-DELLA-COSTITUZIONE-E-GARANZIE-DEL-PLURALISMO-DEMOCRATICO-1.pdf>

P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984.

P. BECCHI, *Tre spunti di teoria generale del diritto sull' "obbligo" vaccinale*, in *Dirittifondamentali.it* [online], 1/2023. Disponibile in: <http://dirittifondamentali.it/2023/04/08/tre-spunti-di-teoria-generale-del-diritto-sull-obbligo-vaccinale/>

L. D'ANDREA, L. DI MAJO, B. LIBERALI, D. MORANA, A. MORELLI, S. PENASA, M. PLUTINO, F. POLITI, *Il Forum: Sulla vaccinazione in tempo di Covid-19*, in *La Rivista "Gruppo di Pisa"* [online], 2/2021. Disponibile in: [https://gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Il\\_Forum\\_-\\_Sulla\\_vaccinazione\\_in\\_tempo\\_di\\_Covid-19.pdf](https://gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Il_Forum_-_Sulla_vaccinazione_in_tempo_di_Covid-19.pdf)

A. DE MATTEIS, *Le attese sentenze della Corte costituzionale del 9 febbraio sull'obbligo di vaccino*, in *LavoroDirittiEuropa* [online], 1/2023. Disponibile in: <https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/sicurezza-e-ambiente-di-lavoro/1270-le-attese-sentenze-della-corte-costituzionale-del-9-febbraio-sull-obbligo-di-vaccino>

U. DE SIERVO, *Emergenza Covid e sistema delle fonti: prime impressioni*, in *Osservatoriosullefonti.it* [online], Fascicolo speciale/2020. Disponibile in: <https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/speciali/speciale-le-fonti-normative-nella-gestione-dell-emergenza-covid-19-1-2020/1525-emergenza-covid-e-sistema-delle-fonti-prime-impressioni/file>

F. GRANDI, *L'art. 32 nella pandemia: sbilanciamento di un diritto o "recrudescenza" di un dovere?*, in *Costituzionalismo.it* [online], 1/2021. Disponibile in: <https://www.costituzionalismo.it/lart-32-nella-pandemia-sbilanciamento-di-un-diritto-o-recrudescenza-di-un-dovere/>

M. MASSA, *Dati scientifici e discrezionalità politica nella legislazione sugli obblighi vaccinali*, in *Corti supreme e salute* [online], 1/2023. Disponibile in: <http://www.cortisupremeesalute.it/wp-content/uploads/2023/06/Massa-1.pdf>

M. MOCELLA, *Vaccini e diritti costituzionali: una prospettiva europea*, in *Dirittifondamentali.it* [online], 2/2021. Disponibile in: <http://dirittifondamentali.it/2021/05/05/vaccini-e-diritti-costituzionali-una-prospettiva-europea/>

A.A. NEGRONI, *Articolo 32 della Costituzione e superamento delle vaccinazioni obbligatorie*, in *Forum di Quaderni Costituzionali* [online], 2/2020. Disponibile in: <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/47-Negrone-FQC-2-20.pdf>

U. PONENTI, *L'obbligo vaccinale contro il Sars-Cov-2 alla prova dell'art. 32 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2/2022. Disponibile in: <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/06-Pomenti-FQC-2-2022.pdf>

R. ROMBOLI, *L'incidenza della pandemia da Coronavirus nel sistema costituzionale italiano*, in *Consulta Online* [online], 3/2020. Disponibile in: <https://giurcost.org/studi/romboli6.pdf>

G. SORICELLI, *Il caso Ilva di Taranto e l'emergenza Covid-19 nell'ambiguità del bilanciamento dei diritti fondamentali*, in *La Rivista "Gruppo di Pisa"* [online], 2/2022. Disponibile in: [https://gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Gerardo\\_Soricelli\\_-\\_Il\\_caso\\_Ilva\\_di\\_Taranto\\_e\\_l\\_emergenza\\_Covid-19.pdf](https://gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Gerardo_Soricelli_-_Il_caso_Ilva_di_Taranto_e_l_emergenza_Covid-19.pdf)

R.H. THALER, C.R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, Milano, 2009.

G. VECCHIO, *Riflessioni sulla sospensione della retribuzione a favore dei lavoratori obiettori dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 14 e 15 del 2023*, in *Dirittifondamentali.it* [online], 1/2023. Disponibile in: <http://dirittifondamentali.it/2023/04/08/riflessioni-sulla-sospensione-della-retribuzione-a-favore-dei-lavoratori-obiettori-dopo-le-sentenze-della-corte-costituzionale-n-14-e-15-del-2023/>

M. VITTORI, *I decreti-legge e i d.p.c.m. dell'emergenza sanitaria tra riserva di legge, tipizzazione del contenuto dei provvedimenti e bilanciamento dei diritti (riflessioni non ancora desuete a margine di Corte costituzionale sent. n. 198/2021)*, in *Consulta Online* [online], 3/2022. Disponibile in: <https://giurcost.org/studi/vittori.pdf>

### **Giurisprudenza citata**

Corte cost., 27 giugno 1990, n. 307

Corte cost., 15 aprile 1996, n. 118

Corte cost., 15 maggio 2013, n. 85

Corte cost., 22 novembre 2017, n. 268

Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 5

Corte cost., 23 settembre 2021, n. 198

Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 14

Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 15

Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 16

D.l. 1 aprile 2021, n. 44

Trib. Frosinone, 23 dicembre 2020, in *Gazzetta Ufficiale*, 1<sup>a</sup> serie Speciale n. 10, p. 75.

## Sitografia

G. ALESSI, *Corte costituzionale – sent. 15/2023: legittimità dell’obbligo vaccinale, sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione per i lavoratori non vaccinati*, reperibile all’indirizzo [Biodiritto.org](https://www.biodiritto.org/).

A. CAODURO, *Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata e vaccinazione Covid-19 (nota a Cons. St., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045)*, reperibile all’indirizzo <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-processo-amministrativo/2048-autorizzazione-all-immissione-in-commercio-condizionata-e-vaccinazione-covid-19-nota-a-cons-st-sez-iii-20-ottobre-2021-n-7045-di-alice-cauduro?hitcount=0>

L. MELISSARI, *Il caso Ilva di Taranto: un riassunto della vicenda*, reperibile all’indirizzo <https://www.tpi.it/news/ilva-taranto-caso-riassunto-20180906160245/>

Parole utilizzate: 9940